

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICA 30 ottobre 2017, n. 251

Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di BAT dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2018.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

VISTI:

- la L.R. del 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98 con la quale sono state emanate Direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici;
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- l'art. 10 della L.R. 36/2009, istitutivo dell'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti e l'art. 3, comma 1, del regolamento allegato alla DGR 518/2010, che ne stabilisce le funzioni;
- le Linee guida 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web;
- la determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 4 agosto 2014;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015;
- il D.P.G.R. 10 maggio 2016, n. 304 con cui è stato adottato l'atto di modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA";

PREMESSO che:

- con L. n. 549/1995, art. comma 24, al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa), tributo dovuto alle Regioni;
- l'art. 7, comma 16 della Legge Regionale n. 38 del 30.12.2011, stabilisce che la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche provvede alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e alla contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno successivo a quello di emanazione del provvedimento;
- il comma 5 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabilisce l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di ogni chilogrammo di rifiuti solidi;
- il comma 6 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabilisce i criteri di premialità;
- i commi 9, 10, 11, 12 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabiliscono l'aliquota da applicare ai Comuni, in particolare il comma 10 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabilisce che

"Ai comuni che registrano percentuali di raccolta differenziata pari o superiori al 30 per cento ma inferiori al 40 per cento sono riconosciute le seguenti premialità:

a) riduzione del 12,5 per cento dell'aliquota di prima fascia al raggiungimento dell'indicatore di cui alla lettera a) del comma 6; detto indicatore può essere utilizzato nelle annualità successive a condizione che

vengano raggiunte le percentuali di RD previste dal d.lgs 152/2006;

b) riduzione di un ulteriore 12,5 per cento dell'aliquota di prima fascia al raggiungimento dell'indicatore di cui alla lettera b) del comma 6";

- il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 definisce le "Linee guida relative al calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati";
- l'art. 15 della Legge Regionale n. 20 del 4 agosto 2016 ha sostituito l'Allegato 2 – Comunicazione annuale produzione rifiuti e raccolta differenziata – alla Legge Regionale n. 24/2012, che aveva a sua volta modificato l'allegato 2 alla legge regionale 38/2011: pertanto il vigente modello della **Comunicazione annuale produzione rifiuti e raccolta differenziata** è definito dalla **L.R. 20/2016, allegato 2**;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1548 del 11 ottobre 2016 sono state definite le "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati per la compilazione dell'Allegato 2 alla L.r. 20/2016";
- la sentenza della Corte Costituzionale del 13 aprile 2017, n. 85 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38, nella parte in cui prevede che "agli scarti e ai sovvalli degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l'aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi";
- la legge regionale del 2 maggio 2017, n. 5, art. 1 "Disposizioni transitorie", stabilisce al comma 4 che "Per l'anno 2018 il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani è determinato ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 38/2011";

CONSIDERATO che:

- le tariffe del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, definite in base ai criteri e alle premialità di cui all'art. 7 della Legge Regionale n. 38/2011, sono le seguenti:

Percentuale	Criteri di premialità				Aliquota
	a) adeguamento da parte dei Comuni, in forma singola e/o associata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti che contempli il raggiungimento delle percentuali di RD così come previste dal D.Lgs. 152/2006 e la predisposizione del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell'art.198 (Competenze dei Comuni), comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006"	b) elevata qualità della frazione organica raccolta in maniera separata;	c) elevata qualità di raccolta degli imballaggi, attraverso sistemi di raccolta monomateriale;	d) elevata qualità del sistema di monitoraggio e controllo della raccolta anche mediante sistemi informativi territoriali.	
RD < 40%					25,82 €/t
30% ≤ RD < 40%	X				22,59 €/t
		X			22,59 €/t
RD ≥ 40%	X	X			19,77 €/t
					11,62 €/t
RD ≥ 40%	X	X	X		6,97 €/t
					5,17 €/t

- con nota prot. n. 9354 del 10.8.2017 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Servizio Gestione dei Rifiuti, ha invitato i Comuni della Puglia a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- con le note prot. n. 11725, n. 11726 e n. 11727 del 5.10.2017 e prot. n. 12159 e n. 12160 del 12.10.2017 la suddetta Sezione ha sollecitato i Comuni inadempienti a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti secon-

do quanto disposto dalla normativa vigente;

- con le seguenti note i Comuni di:

- Barletta (prot. n. 63737 del 11.09.2017 e prot. n. 68639 del 29.9.2017);
- San Ferdinando di Puglia (prot. n. 23186 del 11.9.2017);
- Canosa di Puglia (prot. n. 33749 del 12.9.2017);
- Spinazzola (prot. n. 9779 del 13.9.2017);
- Trinitapoli (prot. n. 13418 del 13.9.2017);
- Minervino Murge (prot. n. 12894 del 19.9.2017);
- Trani (prot. n. 31899 del 28.9.2017);
- Andria (ns. prot. n. 11661 del 4.10.2017);

hanno inviato le rispettive comunicazioni annuali della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

- le informazioni e le certificazioni ricevute dai Comuni sono state elaborate dall'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti, nell'ambito dell'attività di monitoraggio sull'andamento delle raccolte differenziate prevista dall'art. 4 del regolamento allegato alla DGR 518/2010;

RILEVATO CHE:

- i Comuni di Bisceglie e Margherita di Savoia non hanno provveduto alla trasmissione della documentazione richiesta;
- i Comuni di Barletta, Spinazzola, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, che hanno conseguito percentuali di raccolta differenziata indicate nella tabella succitata, hanno dichiarato di aver raggiunto, allo stato attuale, tutti o alcuni tra gli obiettivi di premialità previsti dal ai sensi del comma 6, art. 7 della L.R. 38/2011, ovvero:
 - a) adeguamento da parte dei Comuni, in forma singola e/o associata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti che contempli il raggiungimento delle percentuali di RD così come previste dal D.Lgs. 152/2006 e la predisposizione del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 (Competenze dei Comuni), comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
 - b) elevata qualità della frazione organica raccolta in maniera separata;
 - c) elevata qualità di raccolta degli imballaggi, attraverso sistemi di raccolta monomateriale;
 - d) elevata qualità del sistema di monitoraggio e controllo della raccolta anche mediante sistemi informativi territoriali;

Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dal Servizio Gestione Rifiuti si ritiene di quantificare l'aliquota di tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) per l'anno 2018 secondo tabella riassuntiva di seguito riportata, fatta salva l'applicazione dell'aliquota ridotta, ai sensi dell'art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, al verificarsi dei presupposti indicati da detto articolo (*"Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29"*):

ARO/Comuni	a) Adeguamento dei contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti	b) Qualità della frazione organica raccolta	c) Qualità di raccolta degli imballaggi intercettati	d) Qualità del monitoraggio e controllo della raccolta	RD (percentuale)	Ecotassa 2018 (euro/tonnellata)
ARO 1						
Barletta	x	x	x	x	66,77	5,17

Bisceglie					ND	25,82
Trani					20,81	25,82
ARO 2						
Andria					68,93	5,17
Canosa di Puglia					63,08	11,62
Minervino Murge					7,96	25,82
Spinazzola	x	x	x	x	56,68	6,97
ARO 3						
Margherita di Savoia					ND	25,82
San Ferdinando di Puglia	x	x	x	x	54,13	6,97
Trinitapoli	x	x	x	x	47,67	6,97

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela e della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto su premesso,

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- visti l'art. 7 della L.R. 38 del 30/2011, l'art. 15 della L.R. 20/2016, l'art. 1 della L.R. 5/2017;

Sulla scorta delle risultanze istruttorie

DETERMINA

- di approvare, ai sensi di quanto disposto con L.R. 38/2011, l'aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2018, per ciascun comune della Provincia di BAT in € 25,82 (euro venticinque/82), fatta eccezione per il Comune di Canosa di Puglia per il quale l'aliquota è di € 11,62 (euro undici/62), per i Comuni di Spinazzola, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli per i quali l'aliquota è di € 6,97 (euro sei/97), per i Comuni di Barletta e Andria per i quali l'aliquota è di € 5,17 (euro cinque/17), come riportato nella seguente tabella:

ARO/Comuni	Ecotassa 2018 (euro/tonnellata)
ARO 1	
Barletta	5,17

Bisceglie	25,82
Trani	25,82
ARO 2	
Andria	5,17
Canosa di Puglia	11,62
Minervino murge	25,82
Spinazzola	6,97
ARO 3	
Margherita di Savoia	25,82
San Ferdinando di Puglia	6,97
Trinitapoli	6,97

- di dare atto dell'applicabilità dell'aliquota ridotta, ai sensi dell'art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, al verificarsi dei presupposti indicati da detto articolo (*"Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29"*).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale e alla Sezione Finanze;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- d) sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
- e) sarà trasmesso in copia agli impianti interessati;
- f) è composto da n. 7 facciate ed è adottato in originale;
- g) sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia:
<http://ecologia.regione.puglia.it/portal/ambiente>.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il provvedimento viene redatto in forme integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..

il dirigente ad interim del Servizio
Gestione dei Rifiuti
dott. Giuseppe Pastore

il dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche
ing. Giovanni Scannicchio